

In questo numero:

Assistenza fiscale

1 Il conguaglio da assistenza fiscale

Assistenza fiscale

10 Il 770 va al 22 agosto

Personale

12 Assegno nucleo familiare: confermati i livelli di reddito per l'anno 2016

a cura di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Assistenza fiscale

Il conguaglio da assistenza fiscale

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Gli obblighi del sostituto d'imposta

Il sostituto d'imposta ha l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate e trasmesse dai CAAF con il mod. 730-4 (art. 37, c. 4, D.Lgs n. 241/1997) o predisposte direttamente dal contribuente (c.d. precompilato). L'inadempimento è punito con la sanzione da euro 258 a euro 2.582 (art. 39, c. 3, D.Lgs. 241/1997). Molti chiarimenti in merito ai conguagli vanno ancora ricercati nella Circ. Agenzia Entrate n. 14/E del 9/05/2013.

Tutti i sostituti d'imposta devono ricevere i dati del 730-4 attraverso il flusso messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate all'indirizzo telematico precedentemente comunicato. La prima comunicazione può avvenire utilizzando il quadro CT in sede di invio delle CU ovvero il modello CSO direttamente sul sito dell'Agenzia. Anche le successive variazioni possono essere effettuate con il modello CSO o con il quadro CT. Per l'anno 2016 il termine per l'invio dei CSO è fissato al 22/04/2016 per il primo invio e al 27/05/2016 per le variazioni; gli invii effettuati successivamente avranno effetto dall'anno successivo (Ris. Ag. Entrate n. 15/2016).

La tempistica è definita dagli articoli 13 e 16 del Dm 164/1999; scadenziario prorogato dal Dpcm 24/05/2016, il quale ha differito al 22/07/2013 il termine entro il quale i CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate.

Sostituto riceve il flusso telematico	
07/07/2016 prorogato al 22/07/2016	Il Caf/professionista comunica all'Agenzia delle Entrate il risultato finale del mod. 730/4 La proroga è ammessa se entro il 07/07/2016 è stato trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni
Entro 5 giorni	Al Caf/professionista perviene la ricevuta da parte dell'Agenzia
Entro 10 giorni	L'Agenzia rende disponibili ai sostituti d'imposta i mod. 730/4
Entro 15 giorni	L'Agenzia conferma ai Caf/professionista la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti. In caso di mancata consegna al sostituto ovvero di invio a sostituto non tenuto al conguaglio, il Caf/professionista invia con le modalità ordinarie il mod. 730/4.

I conguagli da assistenza fiscale devono essere effettuati a partire dalla mensilità di competenza del mese di luglio ai sensi dell'art. 19, Dm 164/1999 e non più su quella corrisposta nel mese di luglio; la modifica è pressoché irrilevante per gli enti pubblici che pagano il giorno 27 del mese di competenza. Se il sostituto d'imposta riceve la liquidazione del mod. 730 oltre il tempo utile per effettuare i conguagli nella mensilità di luglio dovrà effettuarli nella prima mensilità utile (senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito). Con lo spostamento a fine luglio del termine per la messa a disposizione dei prospetti di liquidazione dei 730 sarà probabile il rinvio al mese di agosto di alcuni conguagli.

Non devono essere effettuate le operazioni di conguaglio quando le somme a credito o a debito di ogni singola imposta o addizionale non superi il limite di euro 12,00.

Il sostituto d'imposta deve, inoltre, considerare le eventuali dichiarazioni rettificative o integrative pervenute in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2016. In ogni caso il conguaglio delle dichiarazioni integrative è effettuato nel mese di dicembre (Circ. Ag. Entrate n. 14/2013, par. 9.1).

Il conguaglio a debito

I conguagli a debito devono essere trattenuti sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio a meno che il 730/4 non sia pervenuto al sostituto d'imposta in tempo utile. In tal caso gli importi saranno trattenuti nella mensilità di agosto senza addebito di interessi (Circ. Ag. entrate 14/2013, par. 9.1).

L'eventuale incapienza, totale o parziale, verrà trattenuta nelle successive mensilità applicando una maggiorazione dello 0,40% mensile.

Il contribuente può chiedere, in sede di dichiarazione mod. 730, di dilazionare il debito in un numero di rate compreso tra 2 e 5 (art. 20, c. 1, D.Lgs. 241/1997). In questo caso il sostituto dovrà applicare gli interessi dello 0,33% mensile da versare cumulativamente alla ritenuta (art. 5, D.M. 21/05/2009). In caso di inizio delle operazioni di conguaglio ad agosto, il sostituto d'imposta dovrà ripartire le somme a debito dilazionate in un numero di rate che siano il più possibile vicine a quelle scelta dal contribuente. In ogni caso, la rateizzazione deve essere completata entro il mese di novembre. Il ministero delle Finanze, Ris. 155/E/1998, ha chiarito che il completamento della rateizzazione a novembre deve fare riferimento alla posizione fiscale del sostituto d'imposta (e non del sostituto). Ne consegue che la rateizzazione deve terminare con il versamento del 16 dicembre (e non del 30 novembre).

Con il comunicato stampa del 23/04/1999 il Ministero delle Finanze ha chiarito che gli interessi da rateizzazione vanno applicati a partire dalla seconda rata. Ad esempio, se le operazioni di conguaglio iniziano nel mese di agosto e sono previste 5 rate, il sostituto d'imposta dovrà ridurre le rate da 5 a 4 (con versamenti effettuati a settembre, ottobre, novembre e dicembre) ed applicare gli interessi a partire dal mese di settembre (il cui versamento deve essere effettuato entro il 16 di ottobre, come previsto dalla Circ. 14/2013 relativamente alla dichiarazione integrativa codice 3).

L'incapienza delle rate comporta l'applicazione sia degli interessi da rateizzazione (0,33%) che di quelli per incapienza (0,40%).

Il secondo o unico acconto non può essere rateizzato e, in caso di incapienza, la trattenuta continua a dicembre con l'applicazione degli interessi dello 0,40%. Il

sostituito potrà chiedere entro il mese di settembre di non effettuare la ritenuta del secondo o unico acconto ovvero di effettuare la trattenuta per un importo inferiore (art. 19, c. 6, Dm 164/1999).

Se entro fine anno non sono terminate le trattenute, il sostituto comunica al sostituto gli importi ancora dovuti e quest'ultimo provvederà a versarli direttamente nel mese di gennaio.

Cessazione del rapporto di lavoro

Se il rapporto di lavoro cessa prima del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto comunica agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione. Gli stessi dovranno versare direttamente quanto dovuto (Circ. Ag. Entrate n. 14/2013, par. 10.2).

Aspettative senza retribuzione

Qualora il sostituto si trovasse in aspettativa non retribuita prima della conclusione del conguaglio a debito, il sostituto comunica gli importi a debito e l'interessato provvede direttamente al versamento. Nel caso in cui, nel corso dell'anno, dovessero essere erogati ulteriori compensi, il sostituto può chiedere di terminare il conguaglio alla prima retribuzione utile con l'applicazione degli interessi dello 0,40% (Circ. Ag. Entrate n. 14/2013, par. 10.2).

Il conguaglio a credito

Il sostituto d'imposta procede al rimborso dei conguagli a credito effettuando una corrispondente riduzione delle "ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef" effettuate nel mese (Circ. Ag. Entrate n. 14/2013, par. 9.1.1). La compensazione è estesa a tutte le ritenute relative ai diversi redditi oggetto di conguaglio, e non solo a quelle sui redditi di lavoro dipendente. Questo significa, ad esempio, che il credito Irpef da 730 di un collaboratore coordinato e continuativo, in caso di incapienza del debito di ritenute per redditi assimilati, può essere scomputato dal monte ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

Qualora il monte ritenute non risultasse sufficiente, i rimborsi dovranno essere ridotti a tutti gli assistiti per un importo pari al rapporto tra il monte ritenute disponibile e i crediti rimborsabili. Se al termine dell'esercizio rimangono crediti non restituiti, dovranno essere evidenziati nella CU ed il sostituto li potrà recuperare in sede di dichiarazione.

Rimanendo legati al tenore letterale della norma e della circolare non sarebbe corretto scomputare i rimborsi di Irpef e addizionali dalle trattenute derivanti da assistenza fiscale. Infatti, l'art. 19, c. 2, del Dm 164/1999 prevede che *"le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta"*. I problemi interpretativi, sorti negli anni precedenti, trovavano soluzione già nella circ. dell'Agenzia delle Entrate 15/E/2012, e

confermata nella circ. 14/E/2013, par. 9.1.1, secondo la quale può essere utilizzato "l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale". In sintesi, i rimborsi possono essere effettuati nel limite di tutte le ritenute operate (Irpef anche relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati ed addizionali regionali e comunali) e delle trattenute per assistenza fiscale.

Le istruzioni alla CU hanno precisato che "il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto". In altri termini, la CU ha confermato quanto affermato dalla dottrina più restrittiva ovvero che nel caso in cui il sostituto anticipasse gli importi, non potrebbe scomputarli sulle ritenute delle mensilità successive.

Il recupero dei crediti rimborsati dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 o F24EP con la c.d. compensazione trasparente; non sono più ammessi gli scomputi interni.

Dipendenti cessati o in aspettativa

Il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti ((Circ. Ag. Entrate n. 14/2013, par. 10.2)).

I conguagli in caso di decesso del dipendente

In caso di decesso del dipendente prima della conclusione delle operazioni di conguaglio a debito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi o le rate non ancora trattenute e gli stessi dovranno versarle secondo quanto previsto dall' art. 65, DPR n. 600/1973, in forza del quale tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Questi ultimi non sono obbligati al versamento degli acconti. L'eventuale debito dovuto dal coniuge superstite, in caso di dichiarazione congiunta, deve essere tempestivamente versato senza il pagamento di sanzioni ed interessi (art. 19, comma 2, Dm 164/1999).

Se il conguaglio risulta a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi provvedendo ad indicarli anche nella CU. Il credito potrà essere fatto valere nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o possono presentare per conto del *de cuius* ovvero gli stessi potranno presentare istanza di rimborso (art. 38, DPR n. 600/1973). Il credito del coniuge superstite potrà essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro

In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, il nuovo sostituto d'imposta è tenuto a proseguire le operazioni di assistenza fiscale (Risoluzione n. 248/2002). Tale indicazione si evince anche dalle istruzioni alla CU ed

ai prospetti ST ed SV del modello 770. In caso di continuazione dei versamenti da parte del nuovo sostituto quest'ultimo dovrà indicare nelle note (campo 10) dei citati prospetti la lettera "N".

Nel mondo pubblico si deve ricordare che rientra in tale casistica, oltre alle esternalizzazioni, anche la mobilità.

La compensazione trasparente e la compilazione dell'F24EP

Dal 1° gennaio 2015 i sostituti d'imposta possono recuperare i rimborsi da assistenza fiscale (oltre gli eccessi di versamento ed i conguagli a credito) solamente utilizzando la compensazione trasparente in F24 nel 2015 e in F24EP dal 1° luglio 2016. Di fatto non è più possibile utilizzare il vecchio "scomputo".

La modifica normativa è contenuta nell'art. 15 del D.Lgs. 175/2014:

"Art. 15. Compensazione dei rimborsi da assistenza

In vigore dal 13 dicembre 2014

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;

c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o», sono soppresse".

Il recupero del credito in F24 o in F24EP (art. 15, c. 1, lett. a), D.L. 175/2014) non consente di estendere la compensazione a versamenti diversi da quelli derivanti dal monte ritenute Irpef e/o addizionali nonché dai debiti per assistenza fiscale (art. 37, c. 4, D.Lgs. 241/1997). Ne consegue che rimangono esclusi i versamenti relativi ad Iva, Ires, Inps o altre debiti che transitano per F24 o F24EP.

Con la circ. Ag. Entrate n. 31 del 30/12/2014 sono state fornite le prime indicazioni operative, integrate con le successive risoluzioni 13/E del 10/02/2015, sull'utilizzo

dell’F24, e n. 103/E del 06/12/2015, circa i codici da utilizzare per l’esposizione dei crediti da indicare nel modello F24-F24EP.

Si riporta di seguito uno schema di sintesi:

Tributo da compensare	Codice F24 (Ris. Ag. Entr. 13/E del 2015	Codice F24EP (Ris. Ag. Entr. 103/E del 2015
Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014	1631	150E
Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014	3796	153E
Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014	3797	154E

Gli importi corrispondenti ai codici tributo del modello F24EP vanno indicati nella colonna a credito, il periodo riferimento A non è da valorizzare, il periodo riferimento B è valorizzato con l’anno di imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Per i codici relativi alle addizionali regionali deve essere specificato il codice regione mentre per le addizionali comunali il codice catastale del comune.

La Ris. Ag. Entrate n. 7/E del 28/01/2016 chiarisce definitivamente che i "rimborsi effettuati nei confronti dei sostituiti" devono essere recuperati "esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24".

A decorrere dai versamenti effettuati dal 1° luglio 2016 le pubbliche amministrazioni che utilizzano il modello F24EP sono obbligate ad effettuare le compensazioni trasparenti direttamente in F24EP (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 154279 del 15/12/2015).

La circolare Ag. Entrate n. 31/E del 30/12/2014 aveva chiarito che:

- a) le compensazioni sopra richiamate non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- b) per le medesime compensazioni effettuate nei limiti delle ritenute relative al periodo d’imposta, in caso di importi superiori a 15.000 euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il versamento degli importi a debito

I versamenti da assistenza fiscale devono essere effettuati con con l’F24EP, ovvero in F24 per gli enti che non sono in tesoreria, utilizzando specifici codici di versamento correlati a ciascun importo da trattenere derivante dal mod. 730/4.

Il conguaglio fiscale si estende anche alla cedolare secca sulle locazioni ed al contributo di solidarietà per i redditi elevati per i quali sono stati istituiti appositi codici tributo.

Modello 730/4: importi da trattenere	Codice tributo	Descrizione
Importo irpef da trattenere	134E	Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
Importo addizionale regionale all’irpef da trattenere	126E	Addizionale regionale all’irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale
Importo addizionale comunale all’irpef da trattenere	128E	Addizionale comunale all’irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730
Prima rata di acconto irpef	133E	Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
Seconda o unica rata di acconto irpef		
Acconto del 20% su redditi a tassazione separata	129E	Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta
Acconto addizionale comunale irpef	127E	Addizionale comunale all’irpef trattenuta dal sostituto d’imposta - mod. 730- acconto
Imposta sostitutiva incremento produttività	143E	Imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (R.M. 84/E/2012 operativo dal 12/08/2011)

Cedolare secca locazioni da trattenere	148E	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, d.lgs. n. 23/2011 - assistenza fiscale - saldo (R.M. 49/E/2012 operativo dal 14/05/2012)
Prima rata di acconto cedolare secca	147E	Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - art. 3, d.lgs. n. 23/2011 - assistenza fiscale - acconto (R.M. 49/E/2012 operativo dal 14/05/2012)
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		
Contributo di solidarietà da trattenere	146E	Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale (R.M. 47/E/2012 operativo dal 14/05/2012)

Per i codici di versamento relativi al saldo ed acconto Irpef, codici 133E e 134E, nel campo "Riferimento B" deve essere riportato l'anno d'imposta che, per il 2016, sarà l'anno 2015 per il saldo ed il 2016 per l'acconto. Per gli interessi, codice 126E, in analogia a quanto previsto per il codice 1630 del mod. F24, l'anno di riferimento dovrebbe coincidere con l'anno cui si riferisce il versamento.

Nel campo "Riferimento A" deve essere indicato il mese di riferimento nella forma "O0MM" (Rm 395/E/2007) che indica il mese dal quale decorre l'obbligo di effettuare la ritenuta, ovvero quello nel quale è stata materialmente pagata la retribuzione dalla quale è stato trattenuto l'importo del debito Irpef da versare a seguito dell'assistenza fiscale.

In modo analogo si compila l'F24EP per i codici relativi alle addizionali regionali e comunali.

Con la risoluzione n. 101/E del 7/10/2010 erano stati istituiti i codici per il versamento degli interessi da rateizzazione. Considerando che le istruzioni al modello 770/S chiedono di indicare separatamente, utilizzando la lettera "S" nelle annotazioni, gli interessi da rateizzazione relativi agli acconti, risulta opportuno tenerli distinti anche nell'F24EP indicando l'anno 2016 per gli interessi relativi ad imposte di competenza 2015 e il 2016 per gli acconti.

Codice	Descrizione
118E	Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
124E	Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale

125E	Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
------	--

Assistenza fiscale

Il 770 va al 22 agosto

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

L'Agenzia delle Entrate ha confermato implicitamente che la scadenza per la presentazione del 770, sia semplificato che ordinario, per il 2016 è fissata al 22 agosto

La scadenze e il gioco delle proroghe

La scadenza ordinaria per la presentazione telematica del modello 770 è fissata al 31 luglio (art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998), che, quest'anno, cade di domenica. Come per qualsiasi termine che risulta scadere in giorno di sabato o festivo, la normativa vigente prevede la sua proroga al primo giorno non festivo successivo. Nel caso in esame, quindi, si arriva al 1° agosto.

Ma a questo punto entra in gioco la c.d. proroga di ferragosto, prevista dall'art. 37, comma 1-bis, del D.L. 223/2006, secondo la quale "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

La giostra dei rinvii non è ancora finito perchè, a sua volta il 20 agosto 2016 è un sabato e, per la norma prima richiamata, la scadenza è ulteriormente prorogata al lunedì successivo, ovvero il 22 agosto.

La conferma

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il consueto scadenziario per i versamenti e gli adempimenti che traggono origine in una norma fiscale, relativamente al mese di agosto. In tale scadenziario viene specificato, in corrispondenza del giorno 22, il termine per la "presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta per l'anno 2015 - Mod. 770/2016 Semplificato". Analoga previsione è evidenziata per il modello ordinario.

La richiesta dello spostamento a settembre

Gli ordini professionali hanno chiesto un intervento normativo che faccia ulteriormente slittare al 15 settembre la scadenza per l'invio del 770. La richiesta è motivata dalla concentrazione di adempimenti fiscali che caratterizzano i mesi estivi ed ulteriormente supportato dal fatto che la concessione non arrecherebbe alcun

danno all'erario. Secondo le dichiarazioni del viceministro dell'Economia e delle Finanze il rinvio del 770 a settembre, insieme ad altri adempimenti fiscali, era già stato inserito nel decreto Enti Locali ma la norma è stata bloccata per estraneità della materia. Il Governo sembrerebbe ben disposto e il relativo DPCM dovrebbe essere emanato entro pochi giorni.

Personale

Assegno nucleo familiare: confermati i livelli di reddito per l'anno 2016

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Con circolare Inps n. 92 del 27 maggio 2016 sono stati diramati i livelli di reddito rilevanti ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare per il periodo 01 luglio 2016 – 30 giugno 2017. L'art. 2, comma 12, del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni nella L. 153/1988, stabilisce, infatti, che tali livelli di reddito debbano essere rivalutati, annualmente, nella stessa misura dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, determinato dall'Istat ed avente per riferimento l'anno a cui si riferiscono i suddetti redditi rispetto all'anno precedente. L'istituto di statistica ha determinato la variazione dei prezzi per l'anno 2015, rispetto al 2014, con un indice negativo dello 0,10 per cento. Ma l'art. 1, comma 287, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), ha stabilito che: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero."

In sostanza, quindi, qualora l'indice rilevato dall'Istat sia inferiore a zero, ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali (e l'assegno per il nucleo familiare vi rientra), lo stesso si presume pari a zero. Ciò comporta una sostanziale invarianza dei limiti di reddito e degli importi dell'Anf.

L'Inps, di conseguenza, ha confermato i livelli di reddito delle singole tabelle, necessari per la determinazione degli importi mensili dell'assegno dal 1° luglio 2016, negli importi già in essere dal 1° luglio 2015.

Al fine di facilitarne la quantificazione, per le tabelle da 11 a 19, sono stati determinati gli importi dell'assegno già comprensivo delle maggiorazioni previste, in misura fissa o a percentuale, per i nuclei familiari con più di sette componenti, con eccezione della tabella 12, per la quale si fa riferimento a nuclei familiari con più di sei componenti. Le suddette tabelle indicano gli importi dell'assegno fino a dodici componenti. Nelle note vengono specificati gli incrementi dell'assegno nel caso i componenti del nucleo familiare siano un numero pari o superiore a 13.

La suddetta circolare Inps viene ripresa anche dalla Ragioneria Generale dello Stato che, con propria circolare n. 19 del 14 giugno 2016, ribadisce la conferma dei

livelli reddituali e allega il modello di domanda di assegno per il nucleo familiare nonché le tabelle con gli importi dell'assegno stesso.

1) L'assegno per il nucleo familiare

Come è noto, l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal datore di lavoro dietro presentazione della relativa richiesta da parte del lavoratore. Fatti salvi i casi di decorrenza del diritto durante l'anno, l'assegno viene, di norma, corrisposto per il periodo che va dal 1° luglio dell'anno in cui si presenta la domanda e fino al 30 giugno dell'anno successivo. Qualora permangano i requisiti che danno diritto all'assegno, si deve riformulare la relativa richiesta nell'anno successivo; in caso contrario, la corresponsione viene sospesa.

La misura dell'assegno in questione dipende, essenzialmente, da due fattori:

- il nucleo familiare, vale a dire la sua numerosità e la sua composizione (presenza di entrambi i genitori o di uno solo, di figli minori, di soggetti inabili, ecc.);
- il reddito complessivo del nucleo, che incide, in modo inversamente proporzionale, sull'assegno (all'aumentare del reddito, l'assegno diminuisce).

Di fronte, quindi, ad una richiesta di assegno per il nucleo familiare, bisogna determinare, innanzitutto, se il richiedente sia uno dei soggetti aventi diritto, se è in possesso dei relativi requisiti, e, di seguito, quali siano i soggetti che fanno parte il nucleo familiare ed, infine, quali siano tutte le componenti del reddito complessivo dello stesso nucleo. Vediamo, in breve, questi elementi.

2) Gli aventi diritto

I soggetti che, nell'ambito di una pubblica amministrazione, possono aver diritto all'assegno nucleo familiare sono rappresentati da:

- i lavoratori subordinati, indipendentemente che il contratto sia a tempo indeterminato, a tempo determinato, di formazione e lavoro, a orario pieno o a part-time. A questo proposito, si ricorda che il comma 11 dell'art. 6 del Ccnl 14/09/2000 stabilisce che "Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia". Pertanto, tale trattamento non viene riproporzionato all'impegno lavorativo. A nulla rileva, altresì, che il dipendente sia in servizio oppure sia assente per malattia, infortunio, congedo per maternità o paternità, congedo parentale, malattia del bambino, congedo matrimoniale, disponibilità, sciopero, sanzione disciplinare, distacco o permesso sindacale, permessi per assistenza ai portatori di handicap o richiamo alle armi. A proposito di tali assenze, si veda la circolare Inps n. 110/1992. L'assegno compete anche in caso di assenza ingiustificata (circolare Inps n. 106/1999) e per il periodo di preavviso non lavorato, nel limite massimo di tre mesi e se corrisposto direttamente al dipendente. Non compete se l'indennità sostitutiva del preavviso viene corrisposta agli eredi del dipendente deceduto;

- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali. Nel caso di dipendenti in aspettativa sindacale o per mandato politico, l'assegno è corrisposto direttamente dall'Inps (circolare Inps n. 12/1990);

- i titolari di pensione, con l'avvertenza che se il soggetto è anche lavoratore subordinato, l'assegno può essere percepito o unitamente alla pensione o con il reddito da lavoro dipendente, ma non in entrambi i casi;

- i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali si dedicherà, di seguito, un paragrafo a parte in quanto le condizioni sono leggermente diverse degli altri soggetti.

3) Il nucleo familiare

Prima di iniziare la disamina delle norme che regolano l'assegno, è necessario sia chiarito cosa si intende per nucleo familiare ai fini che qui rilevano. Sono componenti il nucleo, oltre al richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato e i figli, siano essi legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o dichiarati giudizialmente, nati in un precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati per norma di legge. Tali soggetti devono essere:

- di età inferiore a 18 anni compiuti;
- anche maggiorenni, quando si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, purché non coniugati;
- di età compresa fra i 18 e i 21 anni, quando siano studenti o apprendisti, e nel nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni;
- fratelli e sorelle, di età inferiore a 18 anni ovvero, senza limiti di età, se inabili, alle stesse condizioni previste per i figli;
- nipoti in linea retta, di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente. Questo presuppone che il genitore o i genitori siano privi di reddito, anche in natura. Sulla base della indicazioni fornite dall'Inps, con messaggio n. 30624 del 2004, i succitati nipoti sono equiparati ai figli legittimi. Quindi, per la determinazione dell'assegno, si dovrà aver riguardo alle tabelle dei nuclei familiari con figli;
- nipoti, in linea collaterale, di età inferiore a 18 anni ovvero, senza limiti di età, se inabili, alle stesse condizioni previste per i figli e nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Non può essere incluso nel nucleo familiare il convivente non coniugato.

Si precisa, infine, che nel caso in cui il richiedente sia un cittadino straniero, lo stesso deve avere la residenza in Italia; i suoi familiari fanno parte del nucleo se sussiste una delle seguenti condizioni:

- siano residenti in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea;
- siano residenti all'estero, ma lo stato estero, di cui lo straniero è cittadino, riserva il medesimo trattamento ai cittadini italiani;
- esista una convenzione fra l'Italia e lo stato estero, come sopra identificato, in materia di trattamenti di famiglia e a condizione che i suddetti familiari non abbiano diritto all'assegno nucleo familiare o trattamento analogo nello stato estero. Attualmente sono presenti le suddette convenzioni con Capo Verde, gli Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (nel limite massimo di 4 figli) e Città del Vaticano. Se la domanda di assegno è presentata da un pensionato, possono

essere inclusi nel nucleo familiare, oltre ai residenti negli Stati suddetti, anche Australia, Canada, Norvegia, Stati Uniti e Uruguay.

Si sottolinea che, per il principio contenuto nel nostro ordinamento, secondo il quale il rapporto di coniugio è monogamico, nel nucleo familiare può essere incluso un solo coniuge (messaggio Inps 29 settembre 2006, n. 25928).

4) Il reddito

Il reddito complessivo da prendere a riferimento per determinare il diritto e la misura dell'assegno è dato dalla somma dei redditi complessivi del richiedente e dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare. Non sono da considerare i redditi del coniuge legalmente ed effettivamente separato ovvero quando risulti che lo stesso abbia abbandonato la famiglia (circolare Inps n. 12/1990). Come periodo temporale, si fa riferimento all'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale viene presentata la richiesta di assegno. Così le richieste che riguardano il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 dovranno contenere i redditi complessivi relativi all'anno 2015, mentre una eventuale richiesta presentata per il primo semestre 2016 deve far riferimento al reddito 2014. Ai fini che qui rileva, fanno parte del reddito complessivo:

- il reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria e risultante dalla dichiarazione dei redditi (modello Unico, 730, ecc.). Tale reddito risulta al lordo degli oneri deducibili (si veda messaggio Inps n. 20058/2005). A tal fine, giova sottolineare che il reddito derivante dall'abitazione principale è da considerare al lordo della relativa deduzione (messaggio Inps n. 13065/1994), mentre il reddito da lavoro dipendente è da considerare al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge. Per quanto riguarda il reddito da terreni, lo stesso è da considerare pari alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo e rilevante ai fini Irpef (messaggio Inps n. 5519/2005).

Dall'anno 2012 e fino al 2015, l'introduzione dell'Imu ha comportato, per la generalità degli immobili non concessi in locazione, l'esclusione dall'obbligo di indicazione del relativo reddito nella denuncia annuale in quanto l'imposizione ai fini Imu assorbiva anche quella ai fini Irpef. Tale diversa modalità di tassazione non comporta, però, modifiche nel sistema di calcolo del reddito per la quantificazione dell'Anf spettante. In altre parole, all'importo del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale (vedasi successivo punto 9) dovranno essere sommati i redditi derivanti dagli immobili assoggettati ad IMU (messaggio Inps n. 9710 del 14 giugno 2013).

Le perdite da partecipazione in società di persone con contabilità ordinaria non riducono il reddito complessivo, ma sono portate in diminuzione del reddito positivo conseguito in altre società di persone ovvero in anni successivi, mentre per quanto riguarda le perdite da partecipazione, alle stesse sono riservati trattamenti differenziati in base al tipo di società e all'anno in cui tali perdite sono state conseguite. Sono, altresì, da considerare gli assegni periodici

corrisposti al coniuge separato, mentre sono esclusi quelli corrisposti per il mantenimento dei figli. Nel caso in cui il provvedimento del giudice non specifichi questa suddivisione, si presume reddito il 50% dell'assegno;

- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a imposta sostitutiva o esenti, qualora l'importo sia superiore a € 1.032,91 annui. Fanno parte di tale categoria reddituale, ad esempio gli interessi sui depositi e sui conti correnti, sia postali che bancari, gli interessi sui titoli di stato (Bot, Cct, ecc.), i premi e le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, le pensioni sociali, le pensioni, le indennità e gli altri assegni corrisposti dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti;
- i redditi soggetti a tassazione separata, quali, ad esempio gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e l'indennità sostitutiva del preavviso;
- i redditi prodotti all'estero, nel caso in cui, se fossero stati prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'Irpef;
- i redditi corrisposti da enti internazionali a soggetti residenti in Italia;
- le pensioni corrisposte da istituti previdenziali od organismi esteri.

Alcune categorie, invece, non rientrano nella nozione di reddito complessivo ai fini dell'assegno nucleo familiare. Ne sono esempi:

- il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
- le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento;
- le indennità di accompagnamento corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti e le indennità di accompagnamento di tipo risarcitorio (messaggio Inps n. 97/1998);
- le indennità per i ciechi parziali.

Relativamente ai coniugi, con riferimento ai seguenti eventi verificatisi nell'anno precedente, si specifica che:

- in caso di matrimonio, il reddito da prendere a riferimento è quello derivante dalla somma di ciascuno dei coniugi;
- in caso di decesso, il reddito di riferimento è unicamente quello del coniuge superstite;
- in caso di separazione legale, il reddito da considerare si riferisce solo al richiedente.

5) Le condizioni

L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto da uno solo dei componenti il nucleo familiare e non è compatibile con altro assegno o trattamento di famiglia comunque denominato.

Altra condizione è rappresentata dalla composizione del reddito complessivo, vale a dire almeno il 70 del suddetto reddito deve essere costituito da reddito da lavoro dipendente o da prestazioni che trovano la loro origine nel lavoro dipendente (pensioni, indennità di disoccupazione, indennità di malattia, indennità di maternità, ecc.). Come ha chiarito l'Inps, con la circolare n. 199/2003, ai fini della

determinazione del requisito in commento si possono sommare sia i redditi da lavoro dipendente che quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa.

6) Le variazioni

Con la presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare, il lavoratore dipendente si impegna a comunicare al datore di lavoro la variazioni che intervengono negli elementi che determinano la misura dell'assegno entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse. Nel caso in cui si realizzi una variazione del nucleo familiare, nel termine suddetto, va presentata una nuova domanda, con barrata la casella "rideterminazione" e specificando la decorrenza. Al contrario, il datore di lavoro deve provvedere d'ufficio quando:

- il figlio minore di 18 anni diventa maggiorenne;
- il figlio, minore di 21 anni e studente o apprendista, compie il 21-esimo anno di età;
- varia il nucleo familiare e lo stesso datore ne viene a conoscenza per altre circostanze (ad esempio per il tramite di dichiarazione del dipendente rilasciata ai fini fiscali);
- il figlio, minore di 21 anni e studente o apprendista, perde tale condizione e il datore di lavoro ne viene a conoscenza sempre attraverso mezzi diversi dalla comunicazione del lavoratore.

Poiché, come detto, il reddito da prendere a riferimento per il calcolo dell'assegno è quello dell'anno precedente, lo stesso non può subire variazioni, tranne in caso di ingresso o uscita dal nucleo di soggetti che posseggano redditi rilevanti ai fini dell'assegno stesso.

La variazione di uno degli elementi che determinano l'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in cui si verifica nel caso in cui la stessa comporti l'insorgenza del diritto all'assegno ovvero un aumento della misura dell'assegno. Decorre, invece, dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si verifica nel caso la stessa comporti la perdita del diritto all'assegno ovvero una diminuzione della misura dell'assegno.

7) La prescrizione

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Come ha chiarito l'Inps, con messaggio n. 12790/2006, gli assegni arretrati devono essere richiesti e liquidati dal datore di lavoro che nel periodo in questione era controparte nel contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui l'Inps accerti che tale datore di lavoro sia impossibilitato al pagamento, provvede direttamente lo stesso istituto di previdenza.

8) I collaboratori coordinati e continuativi

Pur vigendo, in linea generale, la stessa disciplina dei lavoratori dipendenti, per i collaboratori coordinati e continuativi si devono evidenziare alcune differenziazioni, che così si possono riassumere:

- il reddito da co.co.co. deve essere almeno pari al 70 per cento del reddito complessivo. Ai fini del raggiungimento del suddetto requisiti, può essere considerato anche il reddito da lavoro dipendente. Non esiste una indicazione circa la composizione di detto cumulo. Quindi, al limite, si potrebbe arrivare al limite del 70 per cento con il solo reddito da collaborazione o con il solo reddito da lavoro dipendente;
- il diritto all’assegno compete anche nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo sia pari a zero o sia negativo (circolare Inps n. 25/2006);
- per la determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare si utilizzano le stesse tabelle previsti per i lavoratori dipendenti;
- i periodi per i quali spetta l’assegno sono solo quelli assistiti dalla specifica contribuzione, istituita con l’art. 59, comma 16, della L. 449/97 e ammontante allo 0,72% (0,50% fino al 06/11/2007);
- la corresponsione dell’assegno avviene direttamente da parte della sede Inps di residenza del collaboratore, dietro presentazione della relativa domanda a cui va allegata la documentazione necessaria per determinare il diritto e la misura dell’assegno. Detta domanda può essere inoltrata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno.

9) Il modello di domanda

Risulta evidente come nella domanda di assegno nucleo familiare si debba dare evidenza di tutte le condizioni necessarie per la sua corresponsione nonché degli elementi determinanti per la relativa quantificazione. Dopo una prima parte relativa ai dati anagrafici del richiedente, ai dati del datore di lavoro o della pensione nonché la richiesta di attribuzione ovvero di rideterminazione dell’assegno, con la relativa decorrenza, segue l’indicazione del nucleo familiare. A fronte di ogni componente, oltre ai dati anagrafici e la relazione di parentela con il richiedente, è necessario specificare la posizione ovvero:

- la lettera “S” se trattasi di studente. Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni, aggiungere la lettera “M”;
- la lettera “A” se trattasi di apprendista. Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni, aggiungere la lettera “M”;
- la lettera “I” per i familiari che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero minorenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età. Si deve allegare il certificato, o la sua copia autenticata, rilasciato dall’ASL o dalla vecchie Commissioni sanitarie provinciali, se tale certificato non è già stato prodotto;
- la lettera “O” per indicare la condizione di orfano/a.

Nella parte che segue si devono indicare i redditi del nucleo familiare, distinti per dichiarante, coniuge e altri familiari e specificando:

- i redditi da lavoro dipendente e assimilati, che vanno desunti dalla CU 2016, punti 1, 2, 3, 4, 5, 481, 496 e 497 ovvero nei punti 511 e 512, sempre del CU 2016 per i redditi soggetti a tassazione separata, con le esclusioni sopra specificate (Tfr, anticipazioni sul Tfr, ecc)
- gli altri redditi, che sono esposti nel 730-3 2016, redditi 2015, ai righe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 147 e 148, ovvero nei singoli quadri dell'Unico 2016. Si ricorda che i redditi da fabbricati devono essere esposti al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale;
- redditi esenti, assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva, se superiori a € 1.032,91 annui.

L'importo dei redditi da immobili riferiti al 2015 e assoggettati ad Imu, da sommarsi al reddito risultante dalla dichiarazione annuale (vedasi punto 4) vanno indicati nella colonna "altri redditi" del modello di domanda di Anf.

L'ultima parte del modello di domanda è dedicata alle dichiarazioni sostitutive. Sia il coniuge che il richiedente devono attestare che non hanno già richiesto altro trattamento di famiglia. Lo stesso richiedente, inoltre, deve dichiarare che, per i medesimi familiari, non è stata presentata altra domanda di assegno. Infine il medesimo soggetto attesta che le notizie indicate nella domanda sono complete e veritiere e che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle notizie fornite entro 30 giorni dal suo verificarsi.